

Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali -  
Declaratoria di inammissibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità  
e non abnormità - Fondamento - Conseguenze - Appellabilità e non  
ricorribilità per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza  
n. 18820 del 23/09/2015

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni  
stradali, nel regime introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del  
2011, l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere  
pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la  
pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza, prima  
dell'instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile  
all'abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento  
abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo,  
ordinariamente impugnabile con appello.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18820 del 23/09/2015